



Comune di Semproniano

Provincia di GROSSETO

Via Mario Luzi, 35/39 – 58055 – P.IVA / Cod. Fisc. 00127840536

☎ 0564.965391 - ✉ PEC: comune.semproniano@postacert.toscana.it - 🌐 www.comune.semproniano.gr.it



Ordinanza n. 2 del 04/03/2021

IL SINDACO

PREMESSO che è stata accertata la presenza della processionaria del pino (*Thaumetopea pityocampa*) sul territorio comunale, anche in ambito urbano e periurbano;

VISTE le indicazioni riportate nella nota del “Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale” della Regione Toscana, assunta al protocollo di questo Ente in data 10/02/2021 con n.593 avente come oggetto “**Infestazioni di Processionaria del pino**” relative agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici;

EVIDENZIATO CHE come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuate in materia:

- le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere “*Pinus*” (occasionalmente cedri e douglasie);
- le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell’area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;
- a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche;
- in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

PRESO ATTO dei contenuti della suddetta nota della Regione Toscana, in particolare per quel che riguarda il ricorso all’ordinanza sindacale come mezzo per obbligare i privati cittadini, proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino, ad ottemperare alla lotta obbligatoria contro tale lepidottero;

RITENUTO pertanto necessario intervenire direttamente a tutela della salute pubblica, con apposito provvedimento, per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e periurbano;

RITENUTO inoltre opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o terra mediante l’impiego di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTO il D.M. 30/10/2007, recante disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

VISTO i Regolamenti Comunali e l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i proprietari/possessori di conifere:

- di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali di processionaria del pino;
- di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione degli stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l'asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene;
- nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi, di segnalare con opportuna cartellonistica, la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate e di mettere in atto opportuni metodi (trappole meccaniche, ecc...) per la cattura dei bruchi della processionaria;

a tutta la cittadinanza:

- nel caso che il Comune esegua sulle chiome delle piante infestate e/o a terra nelle aree ad uso pubblico (piazze, parchi, giardini, viali alberati, ecc...) dei trattamenti disinfestanti, di attenersi alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile, ubicata presso il luogo oggetto di trattamento, e/o mediante altri mezzi di informazione (internet, giornali, comunicati stampa, ecc...).

DISPONE

agli uffici di polizia municipale, agli operatori Manutenzione e Patrimonio e/o servizi competenti quanto segue: monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole, e di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, di segnalarli per la tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento; nel caso che non sia possibile la rimozione dei nidi la zona sottostante sotto le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione. Si avverte altresì che agli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, previa diffida, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone inoltre la Pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio Comunale nei termini di legge.

Dalla residenza comunale, li 03 marzo 2021

IL SINDACO

Dott. Luciano PETRUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.